

## SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 NUOVE "AREE CANI" NEL COMUNE DI SERIATE - PERIODO 2026-2030

tra

il Comune di Seriate con sede legale a Seriate (BG), P.za Alebardi n.1, C.F. e P.I. 00384000162, di seguito nominato anche *sponsee*, rappresentato dal dirigente del settore 1, dott. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA. \_\_\_\_\_, di seguito nominato anche sponsor, rappresentato da \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

### PATTI E CONDIZIONI

#### 1. Oggetto e finalità.

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione della realizzazione dell'area/delle aree cani site in via/nelle vie \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ in Comune di Seriate, da parte dello sponsor \_\_\_\_\_.

#### 2. Obblighi dello Sponsor

Lo sponsor si obbliga a corrispondere allo sponsee per la sponsorizzazione delle aree oggetto del presente contratto nel periodo 2026-2030, come dichiarato nell'offerta presentata e acquisita al protocollo comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in un'unica soluzione anticipata l'importo totale di euro \_\_\_\_\_, corrispondente all'importo offerto in gara di € \_\_\_\_\_ per i 5 anni di durata della sponsorizzazione /OPPURE entro il termine massimo del (mese/anno) \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ rate annue di importo \_\_\_\_\_ ciascuna, il pagamento dell'importo complessivo \_\_\_\_\_. Il pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni naturali consecutivi dall'emissione di fattura da parte del Comune mediante accredito sul Conto Corrente intestato alla Tesoreria comunale di Seriate (codice IBAN IT 45 G05696 53510 0000 15001X54), attivo presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Seriate.

In caso di mancato pagamento nei termini essenziali suddetti, l'assegnatario sarà dichiarato decaduto.

Lo sponsor si obbliga a:

- installare i cartelli a propria cura e spese, con le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate ne bando;
- collocare i cartelli nelle posizioni specificate nell'allegato A ("layout") al bando di sponsorizzazione;
- tenere in stato decoroso i cartelli e, laddove necessario, provvedere alla loro sostituzione, a propria cura e spese, in caso di deterioramento;
- informare lo sponsor di ogni variazione al contenuto o alla grafica dei cartelli e a trasmettere al Comune via PEC il layout grafico della variazione prima di apportare la modifica al cartello.

#### 3. Obblighi dello Sponsee

In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee si impegna a:

- destinare il corrispettivo della sponsorizzazione alla realizzazione delle \_\_\_\_\_ aree cani di via \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Comune;
- garantire la visibilità della pubblicità, riferita a nome, immagine, marchio o l'attività dello sponsor all'interno delle aree cani/dell'area cani di via \_\_\_\_\_, come di seguito specificato: n. 3 pannelli posti all'interno dell'area cani per n. 5 anni.

#### 4. Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di posa dei cartelli negli spazi individuati sulla recinzione dell'area cani, così come risultante dal verbale redatto in contraddittorio da sponsor e sponsee.

## **5. Modificazioni contrattuali**

Ogni modifica al presente contratto dovrà essere apportata in forma scritta e accettata da entrambe le parti. Ogni comunicazione di richiesta riferita al presente contratto deve essere trasmessa alla controparte in forma scritta tramite PEC.

## **6. Risoluzione del contratto**

Il Comune di Seriate può procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere entro congruo termine assegnato dal Comune, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intende risolto di diritto nell'ipotesi di mancata corresponsione della cifra pattuita, alla scadenza prevista.

Decorso inutilmente il termine assegnato allo sponsor nella diffida ad adempiere, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

Lo sponsor può chiedere la risoluzione del contratto dallo sponsor in caso di grave inadempimento dello sponsee. La volontà dello sponsor di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni di parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte tramite PEC.

## **7. Divieto di cessione a terzi del contratto**

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

## **8. Risoluzione delle controversie**

Per ogni controversia relativa al presente contratto, è competente il Foro di Bergamo.

## **9. Aspetti fiscali**

Il versamento dell'importo della sponsorizzazione da parte dello sponsor costituisce prestazione di pubblicità commerciale, rilevante ai fini IVA e soggetta all'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

L'Ente emette regolare fattura.

## **10. Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.

L'informativa completa è disponibile sul sito internet del comune all'indirizzo: [www.comune.seriategg.it](http://www.comune.seriategg.it), alla sessione privacy

Seriategg, \_\_\_\_\_

per il Comune di Seriate  
Il dirigente del settore

\_\_\_\_\_

per l'offerente  
Legale rappresentante

\_\_\_\_\_